

VERBALE DI ACCORDO

Addì 19 settembre 2016, in Udine, presso la sede di Confindustria Udine, si sono incontrati

l'Ance Udine rappresentata dai Sig.ri Roberto Contessi, Petrucco Piero, Angela Martina, Valle Paola, Di Giovanna Aurelio

le Organizzazioni Sindacali provinciali e comprensoriali di categoria costituite da:

Fe.N.E.A.L. - U.I.L. rappresentata dai sigg. Stacul Claudio, Minen Massimo
F.I.L.C.A. - C.I.S.L. rappresentata dal sigg. Barchetta Gianni, Valentino Bertossi
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. rappresentata dai sigg. Emiliano Giareghi, Gerin Francesco

di seguito definite le parti, per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo per la Provincia di Udine.


Le Parti

si danno reciprocamente atto del protrarsi della crisi settoriale che da più di nove anni ha interessato con progressività il settore delle costruzioni edili con valori, indici, fatturato, redditività e prospettive ancora incerte, riferite in particolare al territorio della provincia di Udine.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo intendono tutelare le realtà imprenditoriali presenti nel territorio, nel presupposto che le stesse rappresentino aziende adeguatamente strutturate, idonee ad esprimere significativi risultati in termini di competitività, innovazione, qualità della produzione ed occupazione.

Nella piena consapevolezza dell'importanza di assicurare le migliori condizioni di lavoro, come pure di evitare la frammentazione ed il depauperamento delle realtà imprenditoriali esistenti, e per contrastare l'instaurarsi di fenomeni di illegalità, di concorrenza sleale tra imprese, ed al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e di salute ai lavoratori, ciò detto e considerato, le Parti, con la stipula del presente accordo, si impegnano a promuovere specifiche azioni finalizzate

- al rilancio del comparto edile provinciale e regionale utilizzando tutti gli strumenti in essere, primo fra tutti l'attività degli Stati Generali del settore delle costruzioni, organismo che raggruppa diciotto sigle sindacali;
- a garantire in tutta la provincia di Udine situazioni di regolarità del lavoro e delle realtà produttive;
- a migliorare la collaborazione tra Organismi pubblici preposti alle suddette verifiche, Enti e Imprese esecutrici, al fine di permettere lo svolgersi delle lavorazioni in condizioni di massima regolarità e di sicurezza;
- a verificare il rispetto del c.c.n.l. edile nei cantieri ove si svolgano lavorazioni edili o prevalentemente edili come sancito da recenti disposizioni.



Applicazione del contratto di lavoro

E' preciso impegno delle Parti quello di stipulare con la Direzione Territoriale del Lavoro, con la Cassa Edile, con il Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni, un protocollo finalizzato al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016 – nuovo codice dei contratti pubblici – ove al comma 4 è sancito che “al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.

L'impegno delle Parti è rafforzato dai contenuti della circolare n. 14775 del Ministero del Lavoro datata 26 luglio 2016 riguardante appunto le verifiche di corretta applicazione del contratto.

Sempre in tema di tutela e di rispetto nell'applicazione del contratto di lavoro, le Parti si impegnano ad estendere i principi ed i controlli sopra evidenziati non solo nell'ambito dei lavori pubblici, bensì anche nell'ambito dei cantieri privati. A tal proposito vengono anche richiamate le direttive vincolanti emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 7/8/2015 prot. 22278/P emanate dalla Direzione Centrale Infrastrutture, lavori Pubblici ed Edilizia ove al capitolo 6) si legge “al fine di ridurre i fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese e di illegalità nel lavoro, andrà verificato, in fase di esecuzione dei lavori edili o prettamente edili, l'obbligo di applicazione, a tutte le imprese coinvolte nel processo produttivo, dei contratti collettivi nazionali e territoriali dell'edilizia”.

Le Parti

- si dichiarano disponibili a valutare in un prossimo contratto integrativo provinciale l'introduzione di disposizioni premiali che incentivino l'effettiva presenza dei lavoratori nei processi produttivi aziendali, intendendo con ciò un possibile riconoscimento in funzione del numero di ore effettivamente lavorate nel corso dell'anno in aggiunta all'elemento variabile della retribuzione;
- evidenziano l'importanza di compiere tutte le possibili azioni che si traducano nell'incremento della produzione, in particolare, sostenendo l'attuazione di politiche regionali che attivino processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, prestando particolare attenzione alle ricadute occupazionali, sociali, ambientali e all'impatto sullo sviluppo del territorio; promuovendo, sulla base di puntuali analisi di fattibilità, la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare (detti anche Fondi territoriali), a cui possano essere conferiti beni pubblici;
- considerano la possibilità di prevedere in futuro un maggiore coinvolgimento degli impiegati nelle prestazioni erogate dalla Cassa Edile ai fini della bilateralità.

Tutto ciò premesso, considerato il c.c.n.l. 1° luglio 2014 ed in particolare gli articoli 12, 38 e 46 del contratto medesimo, le parti concordano quanto segue:

Elemento variabile della retribuzione – EVR

In applicazione a quanto stabilito dagli articoli 12 e 46 del vigente c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. - quale



premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Tale elemento non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto.

L'elemento variabile della retribuzione viene fissato al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014, con decorrenza 1° ottobre 2016 e validità sino al 30 settembre 2019 e viene riconosciuto sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche sull'andamento del settore.

A tale fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile - incidenza 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile - incidenza 25%;
3. ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni e/o degli eventuali contratti di solidarietà - incidenza 25%;
4. incidenza degli infortuni rilevati dalla Cassa Edile - incidenza 25%.

Assolta la verifica della prima annualità, coincidente con la stipula del presente accordo, le verifiche delle successive avverranno entro il primo trimestre dell'anno 2017 e 2018.

Al fine di correlare l'E.V.R. all'attuale andamento del settore, si prenderanno come riferimenti temporali i seguenti trienni:

- PRIMA ANNUALITA' 2016 – media triennio 2012/2014 su media triennio 2013/2015
- SECONDA ANNUALITA' 2017 - media triennio 2013/2015 su media triennio 2014/2016
- TERZA ANNUALITA' 2018 - media triennio 2014/2016 su media triennio 2015/2017

Determinata la percentuale di EVR a livello provinciale, ciascuna impresa iscritta alla Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali, con riferimento alle medesime medie definite a livello territoriale:

- ore di lavoro denunciate nelle Casse Edili;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora a livello aziendale entrambi i parametri dovessero risultare negativi, l'impresa non erogherà l'E.V.R, diversamente con un solo parametro aziendale positivo, l'E.V.R. verrà erogato in maniera ridotta in base alle previsioni dell'art. 38 del C.C.N.L. 1° luglio 2014, riassunte nella tabella di seguito riprodotta. In entrambi i casi, erogazione ridotta o mancata erogazione, l'azienda dovrà trasmettere un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, sia ad Ance Udine sia alla Cassa Edile, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite.

L'Ance Udine informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e, se da quest'ultime richiesto, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione delle Casse Edili afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate all'Ance Udine, la verifica potrà essere fatta con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'A.B.' and 'C'.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura ridotta come di seguito riportato.

Operai - EVR erogabile territorialmente - Importo orario

	2 parametri positivi	3 parametri positivi	4 parametri positivi
Operaio IV livello	0,1320	0,1980	0,2640
Operaio specializzato	0,1226	0,1839	0,2452
Operaio qualificato	0,1102	0,1653	0,2204
Operaio comune	0,0942	0,1413	0,1884

Operai - EVR erogato dall'impresa in riduzione con un parametro aziendale pari o positivo

Operaio IV livello	0,1056	0,1386	0,1716
Operaio specializzato	0,0981	0,1287	0,1594
Operaio qualificato	0,0882	0,1157	0,1433
Operaio comune	0,0754	0,0989	0,1225

Impiegati - EVR erogabile territorialmente - Importo Mensile

	2 parametri positivi	3 parametri positivi	4 parametri positivi
Quadri ed Impiegati Super	32,6142	48,9213	65,2284
Impiegato 1° categoria	29,3526	44,0289	58,7052
Impiegato 2° categoria	24,4604	36,6906	48,9208
Assistente Tecnico	22,8302	34,2453	45,6604
Impiegato 3° categoria	21,1992	31,7988	42,3984
Impiegato 4° categoria	19,0794	28,6191	38,1588
Impiegato 4° categoria 1° impiego	16,3072	24,4608	32,6144

Impiegati - EVR erogato dall'impresa in riduzione con un parametro aziendale pari o positivo

Quadri ed Impiegati Super	26,0914	34,2449	42,3985
Impiegato 1° categoria	23,4821	30,8202	38,1584
Impiegato 2° categoria	19,5683	25,6834	31,7985
Assistente Tecnico	18,2642	23,9717	29,6793
Impiegato 3° categoria	16,9594	22,2592	27,5590
Impiegato 4° categoria	15,2635	20,0334	24,8032
Impiegato 4° categoria 1° impiego	13,0458	17,1226	21,1994

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione si applicano le disposizioni dell'art. 38 del vigente CCNL.

L'EVR determinato con le modalità sopra riportate, verrà riconosciuto a consuntivo e sarà erogato, a partire dal 1° gennaio 2017, in quote mensili. Il calcolo dovrà essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173. Per gli impiegati l'erogazione avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mensilità.

Trasferta operai

Richiamato quanto già previsto nel contratto integrativo provinciale 14 dicembre 2006, considerate le peculiarità e la vastità del territorio nell'ambito del quale l'attività edile si sviluppa, ed in considerazione della perdita del valore d'acquisto registrato dall'ISTAT, le Parti concordano un incremento delle indennità di trasferta come di seguito specificato:

Modalità A)

All'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà riconosciuta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità – per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro ordinaria effettuata nelle predette condizioni – quantificata come di seguito specificato.


Dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016:

- a) euro 15,10 lordi/giorno (pari a € 1,887/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- b) euro 18,30 lordi/giorno (pari a € 2,287/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- c) euro 23,10 lordi/giorno (pari a € 2,883/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- d) euro 27,00 lordi/giorno (pari a € 3,381/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione.

Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017:

- a) euro 15,40 lordi/giorno (pari a € 1,925/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- b) euro 18,70 lordi/giorno (pari a € 2,334/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- c) euro 23,50 lordi/giorno (pari a € 2,942/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- d) euro 27,60 lordi/giorno (pari a € 3,450/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione.

L'indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13^a mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all'art. 2120, comma 2, cod.civ. – escludono espressamente l'incidenza.



Ai soli fini dell'applicazione dell'istituto della trasferta, le parti ribadiscono che non si configura come decadenza dal riferimento al cantiere di assunzione l'eventuale licenziamento seguito da immediata assunzione in altro cantiere della stessa impresa, ricomprendendo in tale termine anche l'eventuale, breve lasso di tempo connesso con l'espletamento delle pratiche relative all'assunzione del lavoratore.

Modalità B)

Le parti – a seguito della previsione contenuta nell'accordo 24 marzo 2004 – convengono, allo scopo di rendere il più possibile attinente alla tipologia del territorio la disciplina della trasferta, di consentire le seguenti modalità alternative alla fascia A sopra descritta.

Relativamente alle sole imprese che abitualmente operano con pernottamento dei lavoratori, è consentita, l'applicazione della seguente disciplina contrattuale. Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano temporaneamente la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove l'impresa ha sede legale e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità. Agli stessi competerà un importo a titolo di indennità di trasferta per ogni effettiva giornata di lavoro prestato nelle condizioni sopra descritte secondo le seguenti modalità:

Dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016:

- a) euro 13,30 in caso di rientro giornaliero e distanza dal comune ove l'impresa ha sede legale e/o sedi secondarie inferiore o uguale ai 30 km
- b) euro 14,30 in caso di rientro giornaliero e distanza dal comune ove l'impresa ha sede legale e/o sedi secondarie superiore ai 30 km
- c) euro 17,00 in caso di rientro settimanale
- d) euro 24,40 in caso di rientro quindicinale
- e) euro 30,20 in caso di rientro trisettimanale
- f) euro 36,00 in caso di rientro mensile o maggiore

Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

- a) euro 13,50 in caso di rientro giornaliero e distanza dal comune ove l'impresa ha sede legale e/o sedi secondarie inferiore o uguale ai 30 km
- b) euro 14,60 in caso di rientro giornaliero e distanza dal comune ove l'impresa ha sede legale e/o sedi secondarie superiore ai 30 km
- c) euro 17,30 in caso di rientro settimanale
- d) euro 24,90 in caso di rientro quindicinale
- e) euro 30,80 in caso di rientro trisettimanale
- f) euro 36,80 in caso di rientro mensile o maggiore

L'indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13^a mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all'art.2120, comma 2, cod.civ. – escludono espressamente l'incidenza.

L'azienda che intenda dare attuazione alla disciplina di cui alla modalità B) informerà l'ANCE che provvederà a darne comunicazione alle OO.SS. di categoria; queste potranno richiedere l'effettuazione di un esame congiunto presso la sede provinciale dell'ANCE.

Detta integrazione verrà anticipata dall'impresa ed assolta dalla Cassa Edile in relazione alla contribuzione versata mediante conguaglio con i versamenti correnti.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are of various styles, some appearing to be initials or short names, and are scattered across the bottom margin.

Trasporto

Ferme restando le altre disposizioni, gli importi di cui all'art. 13 – Trasporti, previsti dal Contratto Provinciale di Lavoro 14 dicembre 2006 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Udine, sono sostituiti dagli importi di seguito indicati.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2016

- euro 15,24 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 5 e fino a 10 km dal luogo di lavoro;
- euro 29,56 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 10 e fino a 20 km dal luogo di lavoro;
- euro 43,86 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 20 e fino a 30 km dal luogo di lavoro;
- euro 56,30 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 30 km dal luogo di lavoro.

Servizio mensa

Ferme restando le altre disposizioni sancite nell'art.12 del c.c.p.l. 14 dicembre 2006, con decorrenza dal 1° ottobre 2016, l'importo lordo dell'indennità sostitutiva di mensa viene fissata in euro 9,50 lordi, ferma restando l'esclusione della partecipazione dei lavoratori dipendenti al costo.

Polizza sanitaria per operai ed impiegati

Le parti si impegnano a rendere operative le garanzie sanitarie integrative rivolte agli operai iscritti in cassa edile. Analoga copertura assicurativa verrà anche estesa obbligatoriamente a tutto il personale impiegatizio delle imprese aderenti. Le Parti si impegnano trasmettere entro breve termine, per il tramite della Cassa Edile, i contenuti e le modalità di adesione alla polizza sanitaria.


Borsa lavoro

Le parti, al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore delle costruzioni e di aumentare le competenze dei lavoratori, favorendone la ricollocazione sul mercato, prendono atto dell'attivazione a livello provinciale del servizio di ricerca on-line denominato Blen.it, le cui attività sono collocate presso il Centro edile per la formazione e la sicurezza

La Borsa lavoro, con il relativo supporto informatico, sarà compatibile con quanto progettato e sperimentato dal Formedil nazionale.

Validità, decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate e le diverse determinazioni che potranno essere assunte dalle Parti sociali nazionali in sede di rinnovo del C.C.N.L., il presente contratto provinciale entra in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Udine, il 1° ottobre 2016 e ha durata triennale.



ANCE UDINE

[Handwritten signature]

FENEAL-UIL

[Handwritten signature]

FILCA-CISL

[Handwritten signature]

FILLEA-CGIL

[Handwritten signature]

**ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
VERBALE VERIFICA INDICATORI**

Il giorno 19 settembre 2016 in Udine, le parti firmatarie del contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Udine si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali per l'eventuale determinazione a livello provinciale dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per l'anno 2016 su dati 2015.

I valori degli indicatori territoriali sono riportati nella seguente tabella:

	Triennio	Confronto tra le medie dei trienni		incidenza	Esito
Numero lavoratori iscritti in CE	2013-2015	5.999		25%	Negativo
	2012-2014	6.603			
Monte salari denunciato in CE	2013-2015	56.935.435		25%	Negativo
	2012-2014	63.708.007			
Ore denunciate in CE	2013-2015	7.442.913		25%	Negativo
	2012-2014	8.285.860			
incidenza infortuni su n° iscritti	2013-2015	3,28		25%	Positivo
	2012-2014	3,19			

La verifica ha quindi evidenziato la positività di un unico indicatore, cioè dell'incidenza degli infortuni rilevati dalla Cassa Edile di Udine – triennio 2013/2015 su 2012/2014.

Pertanto, in base a quanto sancito nel c.c.p.l., per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, nella provincia di Udine l'EVR non potrà essere erogato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Udine, 19 settembre 2016

ANCE UDINE

FENEAL- UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. ANCE UDINE: A complex, cursive signature. 2. FENEAL-UIL: A signature that appears to start with 'Giancarlo'. 3. FILCA-CISL: A signature that appears to start with 'Giovanni'. 4. FILLEA-CGIL: A signature that appears to start with 'Antonio'.

(carta intestata dell'impresa)

Luogo e data

Spett.le
Cassa Edile di Udine
Via Monte S. Marco
33100 Udine

Spett.le
Ance Udine
Largo Carlo Melzi 2
33100 Udine

Spett.le
Rsa o Rsu
c/o sede dell'impresa (*)
Loro sedi

Oggetto: Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, ai sensi del c.c.p.l. edile della provincia di Udine sottoscritto in data 19 settembre 2016.

La scrivente impresa.....

dichiara

che nel triennio di riferimento previsto dal c.c.p.l. edile di Udine
(triennio/...../..... rapportato al triennio/...../.....) non ha raggiunto

- ore denunciate in Cassa Edile
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA

e a comprova di quanto dichiarato, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente per l'anno la sottoscritta impresa erogherà l'EVR in misura ridotta, in base a quanto stabilito nella contrattazione integrativa provinciale.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali, così come previsto dal c.c.p.l. edile di Udine.

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti RSA o RSU